



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco

Proposta n. STAFSIND 3776/2020

Ordinanza. n. 127 del 20/08/2020

Oggetto: PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALE PER IL TRATTAMENTO DI MIGRANTI IN QUARANTENA SULLA NAVE AURELIA AL LARGO DEL PORTO DI TRAPANI. ORDINANZA EX ART 50 COMMA 5 E ART. 54 COMMA 4 DEL DLGS N.267/2000.

IL SINDACO

Premesso che

- In data 19/08/2020, in orario pomeridiano il Sindaco ha appreso che nella mattinata del 20/08/2020 sarebbe giunta a Trapani, così come arrivata, proveniente dall'isola di Lampedusa, la nave Aurelia della Compagnia SNAV, utilizzata per l'attuazione della quarantena a bordo per n. 273 migranti di nazionalità tunisina originariamente destinata al porto di Corigliano Calabro e successivamente "dirottata a Trapani";
- Che tali informazioni e conseguenti dubbi ulteriormente acquisiti di fatto in seno all'odierna riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale il Sindaco ha partecipato;
- Vista la tabella, a cura della Croce Rossa Italiana, acquisita dal Sindaco durante la suddetta riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dalla quale si evince la presenza a bordo della nave "Aurelia" di numero 273 migranti di cui 23 positivi al COVID;
- che detta motonave, a far data dal 20 agosto è arrivata ed è posizionata a nord di Trapani, nelle vicinanze di altra nave "Azzurra" della compagnia Grandi Navi Veloci, utilizzata per la quarantena a bordo migranti per un n. 603 cittadini extracomunitari di varia nazionalità, con servizi di sicurezza e ordine pubblico in mare assicurati dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza (con il medesimo contingentamento al servizio della nave "Azzurra"), mentre a bordo è assicurata l'assistenza sanitaria con presenza della Croce Rossa Italiana;

Dato atto delle informazioni intervenute nell'occasione del predetto Comitato e che necessita adottare ogni misura precauzionale per garantire l'isolamento dei complessivi n. 273 migranti e la vigilanza sanitaria degli stessi - fermo il principio - sancito anche all'art.3, comma 2 della OPRS n.31 del 09/08/2020 di... *obbligatorietà della sottoposizione di ciascun migrante all'esame rino-oro-faringeo finalizzato ad accertarne la eventuale positività al COVID19, nonché - nelle more della definizione di un eventuale protocollo sanitario tra il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana - la compiuta profilassi medica di ciascun migrante posto a carico delle aziende sanitarie provinciali della Regione,*

Richiamato il protocollo operativo per la gestione dei migranti in arrivo presso i porti nazionali emanato in data 31/07/2020 dal Ministero della Salute -Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria che prevede che l'effettuazione dei test a bordo sia realizzato sotto il coordinamento dell'USMAF dal personale della Croce Rossa Italiana e/o dall'Azienda Provinciale Sanitaria territorialmente competente;

Precisato che, in forza della presente Ordinanza i n. 273 migranti di nazionalità Tunisina dovranno permanere a bordo della motonave “Aurelia” della compagnia SNAV per tutto il tempo della quarantena, demandando alle competenti Autorità sia la sorveglianza sanitaria che la pubblica sicurezza;

Visto l'art. 50 comma 5 del Dlgs n.267/2000:.... *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze...*;

Visto l'art. 54 del Dlgs n.267/2000:... *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;*

Ritenuta la propria competenza in materia

ORDINA

1. Che i n. 273 migranti IN ATTO OSPITATI A BORDO nella motonave “Aurelia” della compagnia SNAV, posizionata a nord del litorale di Trapani, siano mantenuti a bordo della nave medesima (vigilata a mare dalle Forze dell'Ordine (necessariamente da potenziarsi) in isolamento e sotto costante osservazione da parte dell'Autorità Sanitaria per tutto il periodo della quarantena e, comunque, fino all'esito dell'esame rino-orofaringeo finalizzato ad accertarne la eventuale positività al COVID19, nonché - nelle more della definizione di un eventuale protocollo sanitario tra il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana - la compiuta profilassi medica di ciascun migrante posto a carico delle aziende sanitarie provinciali della Regione -per come disposto all'art.3 comma e dell' OPRS n.31 del 09/08/2020;

2.Che per il suddetto periodo di quarantena sia fatto divieto assoluto di sbarco dei migranti dalla motonave “Aurelia”- salvo che per esigenze sanitarie o di ordine pubblico disposte dalle competenti Autorità- ma anche del personale di bordo e/o di assistenza in stretto contatto con gli stessi migranti;

3. Che, vada assolutamente esclusa, la possibilità e l'ipotesi di attracco congiunto delle due navi “Azzurra” e “Aurelia” e, per quanto acquisito in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in termini di operatività congiunta presso il solo molo Ronciglio, escludendo assolutamente la banchina Garibaldi, tanto ai fini dei rifornimenti, che dell'eventuale sbarco per i soggetti negativi al Covid 19 e completato il periodo di quarantena, così come certificato dalle competenti autorità sanitarie, con destinazione ad oggi non nota degli stessi migranti, tanto per motivi di sicurezza che di ordine pubblico.

4.Che la competente Autorità sanitaria provveda a mantenere quotidianamente sotto osservazione detti migranti in modo da individuare eventuali insorgenze di patologie riconducibili al Coronavirus COVID19 e ad adottare tutte le misure precauzionali previste nei piani di emergenza diramate dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute e dal Capo della Protezione Civile nella qualità di Commissario delegato all'emergenza;

5.Che la Autorità sanitaria abbia cura di adottare ogni protocollo di protezione sanitaria anche ulteriore a quelle già stabilite in ambito nazionale al fine di evitare contaminazioni da interferenze con gli operatori addetti all'assistenza dei migranti;

6.Che decorso il periodo di osservazione le Autorità sanitarie e l'ASP di Trapani provvedano a documentare la condizione sanitaria dei soggetti in isolamento al fine del loro trasferimento in altra destinazione, fermo quanto disposto all'art.3 commi commi 1 e 2 dell' OPRS n.31 del 09/08/2020:

1. Ad integrazione della ordinanza n. 29 del 30 luglio 2020, tenuto conto della forte incidenza del numero dei migranti positivi al Covid-19 sbarcati sulle coste siciliane e del significativo numero di episodi di fuga degli stessi, sono vietati i centri di accoglienza o di quarantena organizzati sotto forma di tensostrutture, anche al fine di evitare la promiscuità dei contatti e la difficile gestione dei protocolli sanitari finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi all'epidemia.

2. La individuazione dei centri di accoglienza per la quarantena, quando non possibile sulle navi all'uopo destinate, compete all'autorità nazionale, previo parere di congruità alle misure di prevenzione per il contagio da Covid-19 rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line
- che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC :

Al Prefetto di Trapani;
Al Procuratore della Repubblica di Trapani;
Al Questore di Trapani;
Al Comando Provinciale Carabinieri Trapani;
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Trapani;
Alla Capitaneria di Porto di Trapani
All'Autorità di Sistema Portuale Sicilia Occidentale.
Al Direttore Generale Asp di Trapani
Al Dipartimento Prevenzione ASP di Trapani
Alla Croce Rossa Italiana delegazione di sede
Al Comando Polizia Municipale

COMUNICA

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave. La presente Ordinanza è pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune di Trapani e la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Trapani, li 20/08/2020

IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO



IL SINDACO

TRANCHIDA GIACOMO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 20/08/2020

Tabella riepilogativa migranti a bordo GNV AURELIA aggiornata alle ore 23.00 del 19/08/2020

Ponte	AREA ROSSA COVID POS				AREA ARANCIO NO COVID						MIGRANTI IMBARCATI		Coorte	Data imbarco	Luogo imbarco	D.
	Cabine Covid	Cabine 1posto	Cabine 2posti	Posti TOT disponibili	Cabine NO COVID	Cabine 1posto	Cabine 2posti	Cabine 3 posti	Cabine 4 posti	Posti TOT disponibili	Migr. Zona COVID	Migranti NO COVID				
6	0	0	0	0	48	8	40	0	0	88	0	85	1	19/08/2020	Lampedusa	
9 AB (prua)	0	0	0	0	40	14	26	0	0	66	0	18	2	19/08/2020	Lampedusa	
9 C (poppa)	0	0	0	0	27	27	0	0	0	27	0	27	3	19/08/2020	Lampedusa	
9 D (poppa)	0	0	0	0	13	13	0	0	0	13	0	13	4	19/08/2020	Lampedusa	
10 A (prua)	0	0	0	0	15	0	16	0	0	32	0	32	5	19/08/2020	Lampedusa	
10 B (prua)	0	0	0	0	42	10	16	0	0	40	0	40	6	19/08/2020	Lampedusa	
10 C (poppa)	0	0	0	0	25	25	0	0	0	25	0	25	7	19/08/2020	Lampedusa	
10 D (poppa)	0	0	0	0	10	10	0	0	0	10	0	10	8	19/08/2020	Lampedusa	
11 (prua)	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	23	0	COVID	19/08/2020	Lampedusa	
Totale	36	0	0	36	221	107	98	0	0	301	23	250	273		TOTALE MIGRANTI su NAVE	

*La data del secondo tampone è da considerarsi come la prima utile per lo sbarco dopo l'esito del referto del laboratorio

20/8 > Acquaroba in tre settimane
 Pd